

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1603)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1961*

*(V. Stampato n. 2694)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(TRABUCCHI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(TAVIANI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 20 GIUGNO 1961

**Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'articolo 52 della tariffa allegata A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e sui contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili, è dovuta nella misura del 2 per cento.

#### Art. 2.

L'imposta proporzionale di registro sugli atti di concessione di pubblici servizi, stabi-

lita nella misura dello 0,75 per cento dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato B, è elevata al 2 per cento.

#### Art. 3.

I prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti ad accertamento di congruità di valore in conformità delle norme vigenti.

Entro venti giorni dall'avvenuta ultimazione dell'appalto, le parti contraenti sono obbligate in solido a presentare all'Ufficio del registro, ove è stato registrato il contratto, apposita denuncia.

Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento del valore dell'appalto decorre dal giorno in cui le parti hanno

presentato la denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto.

Per la determinazione del valore di cui sopra sono applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per i trasferimenti delle aziende industriali e commerciali; per la determinazione del valore dei materiali impiegati negli appalti aventi per oggetto costruzioni edilizie si applica la norma di cui al primo comma dell'articolo 39 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma nel caso di appalti di costruzioni che implicano la incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato concorre alla determinazione del valore imponibile dell'appalto.

#### Art. 4.

Le norme di cui al precedente articolo non si applicano ai contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato od assimilate.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Non si applicano agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

Le dichiarazioni di corrispettivo definitivo presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 79 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, seguono la sorte del contratto al quale si riferiscono.